

	<i>COMUNE DI FIRENZE</i>	
	CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA) DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNI 2022-2023 DELLA DURATA DI 15 MESI – CPV: 55521200-0 – CIG 92450253FA	
	L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 15 (quindici) del mese di luglio, in Firenze con sottoscrizione contestuale da remoto	
	La Dott.ssa Simona Boboli, nata a Firenze il 28/12/1965, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;	
	e La Sig.ra Jessica Serini, nata a Grosseto il 05/07/1982, domiciliata per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa "CAMST-cooperativa albergo, mensa, spettacolo e turismo società cooperativa a responsabilità limitata", di seguito anche “CAMST soc.coop. a R.L.", con sede in Castenaso (BO), via Tosarelli 318, Cap. 40055, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Bologna n. 00311310379 come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/07/2022.	
	P R E M E S S O C H E	
	- con determinazione n. 2022/DD/3529 del 20/05/2022, venivano approvati gli elaborati dell'Accordo Quadro relativi alla gestione del “Servizio di fornitura pasti per i	
	1	

	centri estivi comunali anni 2022-2023, CIG 92450253FA", ed è stato disposto il ricorso	
	a indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. b) del Codice dei Contratti	
	Pubblici per l'affidamento dell'accordo quadro secondo il criterio del prezzo più basso	
	ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice, sono stati approvati i documenti della	
	procedura, prevedendo lo svolgimento in forma telematica della procedura tramite il	
	Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START, ai sensi dell'art. 58 del	
	D.Lgs. 50/2016;	
	- dal RUP veniva individuata quale migliore offerta quella presentata da CAMST	
	soc.coop. a R.L., che aveva presentato un'offerta con ribasso del 22,16% (ventidue,16	
	per cento) sull'importo a base di gara di Euro 4,90 (Euro quattro/90) oltre IVA di €	
	3,814 (Euro tre/814) a pasto;	
	- il RUP ha proceduto, a seguito dell'esito dell'indagine di mercato, ad affidamento	
	diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. b) del D.lgs. 50/2016;	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2022/DD/4105 del	
	14/06/2022, veniva aggiudicato l'Accordo Quadro del "Servizio di fornitura pasti per i	
	centri estivi comunali anni 2022-2023, CIG 92450253FA", fatto salvo l'esito positivo	
	dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;	
	- con il medesimo atto venivano assunti gli impegni di spesa in relazione al primo	
	contratto attuativo per un importo di € 194.765,73	
	(centonovantaquattromilasettecentosessantacinque/73) oltre IVA 10% e veniva dato	
	avvio all'esecuzione in via d'urgenza a far data dal 20/06/2022;	
	- sono state effettuate, con esito positivo, sull'Aggiudicatario le verifiche sui requisiti di	
	partecipazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e dai documenti di gara, come	
	da determinazione dirigenziale n.4268 del 12/06/2022 di integrazione dell'efficacia;	

- è stata verificata l'iscrizione nelle c.d. White List della Prefettura di Bologna per gli effetti dell'art. 52 e ss della L.190/12;

- è stata verificata l'inesistenza, a carico della CAMST soc.coop. a R.L. – nonché dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 - di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), attraverso la suindicata verifica;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti come sopra costituite in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, nella persona della Dott.ssa Simona Boboli, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'Impresa CAMST soc.coop. a R.L. in persona della Sig.ra Jessica Serini, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di esecuzione del Servizio di fornitura pasti per i centri estivi comunali anni 2022- 2023, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- al preventivo e suoi allegati presentati in sede di indagine di mercato e all'offerta economica presentata su START in fase di affidamento diretto e conservate agli atti della Direzione Istruzione;

Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Dichiara, infine, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

La Sig.ra Jessica Serini, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto applicativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo;

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di € 500.446,80 (cinquecentomilaquattrocentoquarantasei/80) ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di 15 mesi e decorre dalla data del 20/06/2022, come da determina dirigenziale n.4105/22 sopra richiamata, e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 2 che precede. Per durata dell'Accordo Quadro si

intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può affidare il singolo contratto applicativo. Ove, alla scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento dei servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs. 50/16.

Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopra indicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

ART. 4 - GARANZIE

Si dà atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto/i e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 dell'art. 103 del D.Lgs 50/16, calcolata sull'importo di aggiudicazione di € 389.531,45 (trecentoottantanovemilacinquecentotrentuno/45), viene costituita per un importo di € 14.210,11 (quattordicimiladuecentodieci/11) mediante fideiussione n. 1/2145/96/188266897 emessa da Unipol Sai Assicurazioni con sede in Bologna in data 22/06/2022.

ART. 5 – SUBAPPALTO

L'impresa affidataria ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di subappaltare.

**ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL
13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI
DELL'APPALTO**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, l'Impresa CAMST soc.coop. a R.L. si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. In particolare, la suddetta Impresa, con nota che si conserva agli atti della Direzione Istruzione, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nei Sig.ri Francesco Malaguti C.F.MLGFNC71D21A944C, Luigi Mazzocchetti C.F. MZZLGU66T15F585S, Mattia Grillini C.F. GRLMTT77E26A944J, Stefania Ceretti C.F.CRTSFN67S41H199Z, Gianluca Cristallo C.F. CRSGLC72L08A944S, Paola Bertocchi C.F. BRTPLA70E46A944Z e Roberto Orlandini C.F. RLNRRT75T22H223R le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato presso Banca Monte dei Paschi di Siena, sede di Bologna - Codice IBAN IT40N0103002400000000575308.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Art. 7 - CONTRATTI APPLICATIVI

	Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente	
	accordo quadro lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'accordo sarà concluso	
	mediante scrittura privata con mezzo elettronico ovvero mediante scambio di lettere	
	secondo l'uso del commercio.	
	I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a misura, alle condizioni economiche di	
	cui al Dettaglio Economico allegato al preventivo.	
	Art. 8 - NORME DI RIFERIMENTO	
	Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del	
	capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a:	
	- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti;	
	verifiche e controlli.	
	ART. 9 – CONTROVERSIE	
	È esclusa la clausola arbitrare. Per la definizione delle controversie è, pertanto,	
	competente il foro di Firenze.	
	ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e	
	conseguenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto,	
	elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.	
	L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M.	
	Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico	
	Informativo.	
	I servizi di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della	
	Imposta sul Valore Aggiunto. La stipula del presente contratto avviene ai sensi	
	9	

dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte

dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Pertanto, l'esito sfavorevole dei controlli antimafia comporterà la risoluzione del

contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti

dall'Amministrazione.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere nove

(nove) e parte della seguente fino qui.